

Allegato A

Linee d'indirizzo per l'accesso di animali d'affezione presso Strutture sanitarie e ospedaliere, pubbliche e private accreditate, della Regione Toscana

Premessa

Il presente documento disciplina le modalità inerenti l'accesso degli animali d'affezione, come individuati nell'Allegato I del Regolamento Europeo 2016/429 parte A, nelle strutture sanitarie e ospedaliere pubbliche e private accreditate della Regione Toscana.

E' consentito l'accesso degli animali d'affezione:

- Nel quadro di Interventi Assistiti con Animali IAA (Attività Assistita con Animali - AAA, Terapia Assistita con Animali TAA) con le modalità previste dalla legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo). dal Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)) e dalle Linee Guida Nazionali recepite con la delibera della Giunta regionale n.1153 del 30-11-2015;
- In visita a degenti (Pet visiting): gli animali d'affezione che vivono nelle famiglie dei pazienti in degenza presso le Strutture sanitarie e ospedaliere sono ammessi in coerenza con le modalità indicate.

L'accesso degli animali d'affezione in spazi comuni, quali sale d'aspetto, aree di transito ed aree verdi interne, ai fini di accompagnamento degli utenti, è oggetto di specifica regolamentazione a cura della direzione sanitaria di presidio.

La normativa relativa ai cani guida per non vedenti (Legge n. 60/1974, Legge n. 376/1988, l.r. n.59/2009) disciplina il diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida in ogni luogo (escluso area emergenza-urgenza, rianimazione, sale operatorie, nido e neonatologia, dialisi, degenze con immunodepressi).

Finalità

Il presente documento intende:

- Promuovere le attività di IAA in modo coerente con la normativa regionale e nazionale.
- Assicurare la continuità della relazione empatico-affettiva tra i responsabili/proprietari degenti presso le strutture sanitarie e ospedaliere e i loro animali.
- Generare dalla presenza degli animali un effetto motivazionale utile a superare le

difficoltà in atto del degente.

- Tutelare il benessere psico-fisico degli animali, intesi come esseri senzienti e portatori di un valore intrinseco.
- Individuare procedure idonee a garantire la tutela della salute della comunità umana e dell'ambiente circostante, nel rispetto delle diverse sensibilità individuali.

Disposizioni generali

1. L'accesso di animali d'affezione nelle strutture sopra specificate è consentito secondo le procedure indicate dalle direzioni sanitarie di presidio, comunicate per opportuna conoscenza alla direzione della Regione Toscana competente in materia sanitaria.
2. L'accesso di animali per IAA è inquadrato in progetti validati dal servizio veterinario e concordati con la direzione sanitaria.
3. L'accesso di animali è limitato a soggetti identificati e iscritti all'Anagrafe Animali d'affezione.

Regolamento interno di autorizzazione all'accesso degli animali

Le direzioni sanitarie di presidio disciplinano l'accesso degli animali d'affezione con uno specifico regolamento interno.

Nell'ambito delle unità operative, ai fini delle autorizzazioni di accesso, sarà valutata anche la compatibilità dello stato di salute dei pazienti e quindi i benefici specifici derivanti dalla presenza dell'animale d'affezione.

Il regolamento interno prevede modalità di regolazione e percorsi per l'accesso alle aree di degenza ed alle aree pubbliche individuando, in particolare: condizioni per l'ammissione, orari e tempistiche, modalità di richiesta da parte del paziente o del familiare, indicazioni per l'accesso in sicurezza.

Il regolamento interno è condiviso col competente servizio veterinario territoriale e trasmesso, corredato della relativa modulistica, alla direzione della Regione Toscana competente in materia sanitaria.

Relativamente all'ingresso:

- Gli animali devono essere permanentemente sotto il controllo e la responsabilità del conduttore.
- Gli animali devono essere regolarmente iscritti all'anagrafe animali d'affezione.
- E' necessario certificato veterinario, non antecedente i 30 giorni all'accesso dell'animale nella struttura, che attesti: la buona salute dell'animale, la registrazione in anagrafe, l'esecuzione di trattamenti nei confronti di ecto- ed endo-parassitosi da non più di 1 mese e non meno di 3 giorni dall'accesso.
- Il cane deve avere al seguito la museruola e deve essere condotto al guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo; altri animali devono essere trasportati e custoditi in trasportino.
- E' fatto obbligo, di raccogliere eventuali deiezioni e avere comunque con sé idonea attrezzatura per la raccolta delle stesse.
- Non sono ammessi all'accesso i cani iscritti nel registro dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività di cui all'OMS 6 Agosto 2013 e smi "concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani".

Formazione del personale

Le aziende sanitarie e ospedaliere sono invitate a organizzare eventi formativi presso le loro sedi, oppure a garantire la partecipazione dei propri dipendenti a corsi di formazione e aggiornamento presso altri enti accreditati.

La formazione del personale in materia di approccio e gestione degli animali d'affezione è effettuata in collaborazione con le competenti strutture della locale azienda sanitaria.

In tal modo sarà possibile creare un gruppo multidisciplinare di operatori che, nel rispetto del benessere dell'animale e dei requisiti generali etologici e igienico-sanitari degli animali d'affezione coinvolti, siano in grado di condurre l'osservazione dei comportamenti espressi durante lo svolgimento delle visite e di intervenire prontamente in caso di criticità.

Particolare attenzione sarà rivolta alle condizioni di stress indotto negli animali, evidenziando le eventuali alterazioni organiche, funzionali o comportamentali che dovessero manifestarsi in relazione alle visite ai degenti.

Richiesta di accesso

Le norme di accesso in sicurezza degli animali d'affezione saranno definite in una specifica informativa, che sarà inserita nella carta dei servizi di ogni struttura.

La richiesta di accesso è presentata all'unità operativa dal responsabile/proprietario, da un suo familiare o delegato qualora il responsabile/proprietario sia il degente stesso, indicando la specie, razza, sesso, età nome e codice identificativo dell'animale.

Il richiedente deve presentare copia di una polizza di assicurazione per eventuali danni a terzi o cose.

In tutti i casi il proprietario è responsabile civilmente e penalmente degli eventuali danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dal proprio animale all'interno delle strutture sanitarie dell'azienda.

Animali d'affezione: accoglienza nelle strutture

Gli animali d'affezione sono ammessi previa autorizzazione del responsabile dell'unità operativa interessata, che controlla attraverso la certificazione il rispetto dei requisiti d'accesso. In ciascuna unità operativa è consentita la presenza di un animale per volta, avendo cura di pianificare gli orari delle visite in modo tale da non creare sovrapposizioni.

Durante le attività istituzionali con animali non è altresì consentito, nella stessa unità operativa, la presenza di animali d'affezione in visita a degenti.

Il responsabile/proprietario conduce l'animale con modalità e supporti adeguati a ogni specie nel rispetto del loro benessere (collari, pettorine, trasportini, ecc. guinzaglio di lunghezza adeguata, disponibilità di una museruola, ecc.), così come di quello delle persone circostanti.

Un incaricato mostrerà il percorso per l'accesso di animali da seguire e l'eventuale presenza di una saletta di uso comune dove svolgere la visita.

Il responsabile/proprietario dell'animale evita qualsiasi disturbo alle attività cliniche, mantenendo il costante controllo dell'animale nel rispetto delle indicazioni del personale di reparto e delle norme igieniche, di gestione e sicurezza. Il mancato rispetto delle indicazioni e norme comporta l'allontanamento dell'animale stesso.

Interventi Assistiti con Animali

Le attività, sia di Terapia Assistita con animali (TAA) che di Attività Assistita con Animali (AAA) sono sviluppate nel quadro di progetti validati dal competente servizio veterinario, nel rispetto della normativa regionale e nazionale di settore.

Comunicazione

La direzione sanitaria di presidio trasmette alla direzione regionale competente in materia sanitaria il regolamento interno approvato e la modulistica per le richieste di accesso. E' altresì comunicata ogni loro eventuale modifica e integrazione. La direzione sanitaria di presidio individua un incaricato così da facilitare e rendere permanente la comunicazione tra le direzioni suddette.

Una relazione annuale, relativa agli accessi ed alle attività IAA effettuate è trasmessa alla stessa direzione.